



CONVENZIONE

TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (d'ora in poi denominato "Dipartimento"), con sede legale in Piazza Cesare Battisti n. 1, C.F. 80002170720, legalmente rappresentato dal Prof. Roberto Voza, nato a Bari il 06/11/1969, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento

E

il Co.re.com. Puglia con sede legale in Via Lembo n. 40, codice fiscale 80021210721, d'ora in poi denominato "Co.re.com.", legalmente rappresentato dal dott.ssa Lorena Saracino, nata a Brindisi 05/10/1959, nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Co.re.com. Puglia.

PRESMESSO CHE

1. Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";

2. L'Università degli studi di Bari Aldo Moro ha tra i propri fini istituzionali la produzione di beni pubblici che aumentino il benessere della società (c.d. "terza missione sociale e culturale"), e che tra questi rientra l'attività rivolta a individui e/o gruppi marginali in difficoltà;

3. Il Dipartimento, con delibera del Consiglio del 27 aprile 2016, ha inserito nel proprio Regolamento didattico la possibilità di istituzione dei corsi denominati *Cliniche Legali*, rientranti tra le attività a scelta libera, che conferiscono 6 CFU, per offrire agli studenti la possibilità di approfondire alcuni campi del diritto, tramite il metodo didattico del *learning by doing*, partendo dall'esame dei casi pratici nei diversi settori di specializzazione delle cliniche;

4. Con la medesima delibera succitata il Dipartimento ha approvato le Linee guida per la costituzione e il funzionamento delle Cliniche Legali, che prevedono la necessaria stipulazione di convenzioni con soggetti esterni per consentire agli studenti lo svolgimento di attività pratiche, assimilabili ai tirocini;

5. Il Co.re.com. Puglia è un organismo istituito dal Consiglio Regionale della Puglia che svolge le funzioni proprie conferite con L. reg. n. 3/2000 in tema di comunicazioni derivanti anche da leggi statali e regionali, e le funzioni delegate dall'Autorità nazionale per le Comunicazioni (AGCOM) a far data 21/11/2006, in materia di pluralismo, monitoraggio del sistema televisivo locale, tutela dei minori in riferimento al settore televisivo locale, vigilanza sulla pubblicazione dei sondaggi, ROC, esercizio del diritto di rettifica e contenzioso con gli operatori di comunicazione elettronica. In particolare con riferimento al contenzioso con gli operatori di comunicazione elettronica (società di telefonia e pay-tv) il Co.re.com. svolge gratuitamente attività di conciliazione e definizione delle controversie, con una richiesta di oltre 9000 istanze all'anno.

6. Il Co.re.com. Puglia intende operare sul territorio della Regione Puglia anche allo scopo di diffondere la cultura della *mediation* in opposizione a quella della *litigation*, proponendo un modello di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) rapido ed efficace in un settore in cui i consumatori sono particolarmente esposti a subire pratiche commerciali scorrette da parte delle imprese.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE


Articolo 1 – Finalità della convenzione

Il Dipartimento e il Co.re.com. convengono di collaborare al fine di offrire a un numero di studenti del Dipartimento, fino a 8 per semestre e complessivamente fino a 16 per ciascun anno accademico, la possibilità di completare la propria formazione di operatori del diritto attraverso un periodo di tirocinio pratico da svolgersi all'interno del corso di "clinica legale" denominato "L'ADR a tutela dei consumatori e delle piccole imprese".

Il numero degli studenti e la durata delle settimane di tirocinio saranno determinati di volta in volta con protocollo esecutivo, separato e allegato alla presente convenzione, sulla base di accordi contestuali o successivi che saranno conclusi dai referenti deputati all'esecuzione della presente convenzione e indicati nel successivo art. 8.

Articolo 2 – Attività

Il Co.re.com. si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti del Dipartimento al fine di farli partecipare all'attività di conciliazione svolta istituzionalmente dall'ente, senza che ciò possa in alcun modo configurare un



istituzionalmente dall'ente, senza che ciò possa in alcun modo configurare un rapporto di lavoro.

Tale attività di tirocinio è monitorata dal coordinatore della clinica, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un referente del Co.re.com., in persona dei soggetti di seguito indicati nel successivo art. 8.

L'attività di monitoraggio degli studenti durante il periodo di tirocinio potrà essere affidata ad uno o più tutor, uno interno alla struttura universitaria ed uno esterno, da individuarsi d'intesa tra i due referenti delle convenzioni in caso di incarico gratuito, ovvero da individuarsi mediante apposita procedura competitiva in caso di incarico retribuito.

Il monitoraggio prevede, da parte del responsabile o tutor esterno, la tenuta di un apposito registro delle presenze per gli studenti/tirocinanti; nonché, al completamento del periodo di tirocinio, la formulazione di un giudizio sintetico sull'attività svolta da ciascun candidato anche eventualmente mediante la compilazione di un apposito questionario.

Da parte del tutor interno, invece, il monitoraggio si espleta attraverso un certo numero di incontri periodici, da concordarsi con gli studenti in base alle loro specifiche esigenze, volti allo studio dei casi pratici, anche attraverso l'insegnamento delle metodologie di ricerca giuridica e alla predisposizione delle strategie difensive più opportune rispetto al caso concreto.

I tempi e le modalità dell'attività di tirocinio saranno dettagliatamente concordate tra le parti e definite in un successivo protocollo esecutivo allegato alla presente convenzione.

Articolo 3 – Obblighi degli studenti/tirocinanti

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio presso il Co.re.com., gli studenti sono tenuti a svolgere i compiti previsti dal programma didattico della Clinica Legale; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisiti.

Articolo 4 – Obblighi e Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Il Dipartimento e il Core.com. si obbligano a mettere a disposizione le rispettive strutture e risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dell'attività didattica della Clinica Legale, ciascuna per la parte di attività che si svolgerà presso di essa.

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari né per il Co.re.com. né per il Dipartimento.

La struttura Co.re.com. è sollevata da qualsiasi responsabilità conseguente all'accesso nei propri uffici da parte degli studenti-tirocinanti.

Articolo 5 – Copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli studenti, impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione secondo le norme generali, e riconoscendo a tutti gli effetti tali attività quali parte integrante della propria attività didattica.

Articolo 6 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula. Essa avrà la durata di due anni, con rinnovo automatico per il biennio successivo, se non venga comunicato il recesso nei quattro mesi anteriori al termine di scadenza. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta certificata al Direttore del Dipartimento e al Presidente del Co.re.com. agli indirizzi indicati nel successivo art. 8.

In ogni caso, anche di sopravvenuto impedimento alla continuazione dell'attività da parte del Co.re.com., deve essere garantito agli studenti il completamento dell'attività di tirocinio che sia stato iniziato.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali


Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Co.re.com. e il Dipartimento. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 8 – Referenti della convenzione

Sono nominati come referenti della presente convenzione il dott. Francesco Plantamura per il Co.re.com. e la Prof.ssa Francesca Vessia per il Dipartimento. Gli indirizzi di posta elettronica certificata a cui inviare l'eventuale recesso dovranno essere esclusivamente quelli indicati di seguito: per l'Università direzione.giurisprudenza@pec.uniba.it e per il Co.re.com contenziosocorecom@pec.consiglio.puglia.it.

Data, 19 novembre 2018

Per il Co.re.Com. Puglia
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Saracino



Per il Dipartimento di Giurisprudenza
Il Direttore
Prof. Roberto Voza





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

PROTOCOLLO ESECUTIVO per la CLINICA LEGALE IN

“L’ADR A TUTELA DEI CONSUMATORI E DELLE PICCOLE IMPRESE”

Il Corecom e il Dipartimento di Giurisprudenza, in attuazione di quanto già previsto nella convenzione stipulata il giorno 28 luglio 2016 e successivamente rinnovata il 19 novembre 2018 per il funzionamento del corso di clinica legale in “L’ADR a tutela dei consumatori e delle piccole imprese”, convengono quanto segue:

1. Di individuare nel numero di 4 gli studenti ammessi alla frequenza del tirocinio presso il Corecom Puglia per ciascun semestre dell’A.A. 2018/19;
2. Le giornate di tirocinio sono individuate nel giovedì pomeriggio e venerdì mattina, rispettivamente dalle ore 14.00 alle 17.30 (il giovedì) e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (il venerdì), salvo diverso accordo con i tutor;
3. In ciascuna di queste giornate saranno ospitati 2 studenti-tirocinanti, presso la sede del Corecom di Via Lembo, n. 40;
4. Le settimane di tirocinio sono fissate in 12 per semestre;
5. Nelle settimane di tirocinio lo studente- tirocinante dovrà partecipare a tutte le attività proprie dell’Ufficio Contenzioso del Corecom, di volta in volta individuate dal Responsabile del procedimento, dott. Plantamura Francesco
6. Allo studente-tirocinante sarà messo a disposizione per la lettura e lo studio il fascicolo delle conciliazioni relative alla giornata di tirocinio da lui svolta, salvi gli obblighi di riservatezza;
7. Ogni studente sarà seguito da un tutor che provvederà alla raccolta delle firme di frequenza ed alla compilazione dei questionari di valutazione settimanali per il monitoraggio permanente sulla qualità della frequenza (moduli di seguito allegati con le lettere A e B);
8. I tutor sono di volta in volta individuati dal dott. Nicola Scelsi per il Corecom e dalla Prof.ssa Vessia per l’Università in qualità di referenti della Convenzione.

Bari, 19 novembre 2018

Prof.ssa Francesca Vessia

Dott. Plantamura Francesco